

Silenzio venatorio e calendario regionale

Domanda: la legge n.157/92, all'art.18, prevede che nei giorni di martedì e venerdì debba essere rispettato il silenzio venatorio. A loro volta, le leggi regionali, come anche i singoli calendari venatori, prevedono che la caccia possa essere esercitata per tre giorni a settimana. Ne deriva che nelle altre giornate l'attività venatoria non possa essere svolta. Come deve essere interpretata la norma? Le giornate di divieto fissate dalla normativa regionale sostituiscono o si aggiungono a quelle stabilite dalla legge statale?

Risposta: (a cura dell'Avv. Valentina Stefutti) Secondo il costante insegnamento della Corte Costituzionale, la norme contenute nella legge quadro 11 febbraio 1992 n.157 sono da considerarsi norme di grande riforma politico-sociale, inderogabili dalle Regioni, cui spetta la gestione della fauna. Inoltre, a seguito della riforma costituzionale del 2001, la trasformazione della competenza legislativa regionale in materia da concorrente a residuale non ha fatto venir meno la forza vincolante delle suddette norme statali, le quali, di contro, oggi assumono la veste di standard minimi uniformi, previsti dalla legislazione statale, nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost.

Ne deriva che non si configura, nel nostro ordinamento, alcuna ipotesi di cedevolezza delle norme statali rispetto a quelle regionali. Con la conseguenza che, come ha ribadito, anche di recente, la Suprema Corte di Cassazione, *“Il contenuto del divieto dell'attività venatoria enunciato nell'art.18 della legge n. 157 del 1992 va individuato facendo riferimento alla legge regionale e pertanto è evidente che per giornate di silenzio venatorio devono essere considerate non solo quelle espressamente indicate come tali dalla legge quadro sulla caccia (ossia il martedì e venerdì), ma anche quelle nelle quali l'esercizio della caccia non sia consentito in virtù di disposizione di legge regionale”*. (Cass. Pen. III n.34755 del 26 settembre 2011)

Valentina Stefutti

Pubblicato il 26 ottobre 2011

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.